



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Calolziocorte, 14.04.2009
Protocollo n. 8506/IX.4

ORDINANZA N. 4317

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'INTRALCIO ALLA PUBBLICA VIABILITA', SITUAZIONI CHE ALTERANO IL DECORO URBANO E L'ILLECITA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, TURBANO GRAVEMENTE IL LIBERO UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI, LA FRUIZIONE CUI SONO DESTINATI, CHE RENDONO DIFFICOLTOSO O PERICOLOSO L'ACCESSO AD ESSI.

IL SINDACO

premessso

- che si è riscontrato in passato che gruppi di persone si siano abusivamente accampati con autovetture, caravan e suppellettili varie nell'area posta in Calolziocorte piazza Marinai d'Italia, area che non risulta provvista di servizi idrosanitari, ove non sono presenti idonei sistemi di raccolta di rifiuti solidi urbani e di smaltimento dei rifiuti liquidi, per cui l'insediamento di che trattasi non presentava sufficienti caratteristiche di sicurezza ambientale;
- che le occupazioni illecite del genere sopraindicato generalmente determinano intralcio alla pubblica viabilità ed impedimento alla normale fruibilità delle aree e alterazione del decoro urbano con pregiudizio per la sicurezza urbana;

dato atto

- che non esistono aree su tutto il territorio comunale adibite al campeggio;
- del configurarsi in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statuali nonché coordinandosi con gli altri organi dello Stato, il fenomeno dell'incuria dell'occupazione abusiva di immobili, declinandosi in particolar modo tale potere nei punti b) e c) dell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, laddove si afferma che “... *Il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:...*

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.”

ritenuto

pertanto di adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.° 125 , prevenendo e contrastando le azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato al fine di fronteggiare le situazioni descritte nel punto precedente, di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità ;

visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125-;

visto l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;

visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

visto il decreto del Ministro dell' Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L. 125/2008;

visto lo statuto comunale;

vista la Delibera di G.C. n 43 in data 30.03.2009 la quale ai sensi dell'art 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con legge 24.7.2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle ordinanze;

ORDINA

E' VIETATO OCCUPARE LE AREE PUBBLICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN MANIERA ILLECITA CON VEICOLI, TENDE ED ALTRI OGGETTI ATTI AL CAMPEGGIO.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la fattispecie vietata dalla presente ordinanza.

Il presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto ed è immediatamente esecutivo.

Copia di questo atto è affissa all'Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco.

Ai soggetti previsti dalle legge n. 689 del 1981 ed alla Polizia locale è fatto obbligo di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Ing. Paolo Arrigoni